

Edizione di lunedì 13 Settembre 2021

CASI OPERATIVI

“Fotografie di consistenza” per le holding: di cosa si tratta?
di **EVOLUTION**

CRISI D'IMPRESA

La nuova composizione negoziata della crisi: quali differenze rispetto alle previsioni del Codice della crisi?
di **Massimo Buongiorno**

AGEVOLAZIONI

Il meccanismo di recapture nel credito d'imposta per investimenti in beni strumentali
di **Debora Reverberi**

IMPOSTE INDIRETTE

Segnalazione della mancata applicazione dell'imposta di bollo
di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

PATRIMONIO E TRUST

L'esecuzione su beni appartenenti a un fondo patrimoniale
di **Luigi Ferrajoli**

PODCASTING

Come creare un podcast in meno tempo
di **Ester Memeo - Podcast Producer**

CASI OPERATIVI

“Fotografie di consistenza” per le holding: di cosa si tratta?

di **EVOLUTION**

Master di specializzazione

LA GESTIONE DELLA HOLDING INDUSTRIALE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Una Holding che rispetta i requisiti ex articolo 162-bis e che ha comunicato i propri “rapporti” all’Anagrafe Tributaria nelle regolari scadenze riceve una PEC dall’Agenzia Entrate intitolata “fotografia di consistenza”. Di cosa si tratta e cosa deve fare la holding?

Come emerge nella sezione dedicata alle comunicazioni all’Anagrafe dei Rapporti nel sito dell’Agenzia delle Entrate, la stessa Agenzia trasmette un flusso annuale (c.d. “Fotografia di consistenza”) indirizzato agli operatori finanziari, cui vi rientrano anche le holding ex articolo 162-bis Tuir, che ha lo scopo di riepilogare quali *rapporti* sono presenti nell’Archivio dei Rapporti Finanziari.

La “Fotografia di consistenza”, in sostanza, riguarda i dati presenti in Archivio a seguito dell’invio, da parte dell’operatore finanziario come la holding, dei flussi mensili e annuali, sia di tipo ordinario che straordinario, accolti con esito positivo.

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



CRISI D'IMPRESA

La nuova composizione negoziata della crisi: quali differenze rispetto alle previsioni del Codice della crisi?

di Massimo Buongiorno

Master di specializzazione

COME AFFRONTARE LA CRISI D'IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il **Codice della Crisi** e dell'Insolvenza delle Imprese venne pubblicato in Gazzetta Ufficiale solamente il **14 febbraio 2019**, ma da allora sembra trascorso un secolo, e non solamente per la pandemia, ma **soprattutto per i numerosi interventi** che il legislatore ha apportato al Codice **prima che entrassero in vigore la maggior parte** dei suoi istituti (senza pretesa di esaustività: **modifica di limiti e momento della nomina per il revisore**, ripetute **dilazioni del momento di entrata in vigore**, **revisione dell'intero codice** con il **D.Lgs. 147/2020** e **anticipazione dell'articolo 48 Codice della crisi** che consente **al tribunale di omologare un accordo di ristrutturazione dei debiti ed un concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali**).

Importanti **cambiamenti** sono ora introdotti dal **D.L. 118/2021** che, oltre a **ritardare** ulteriormente **l'entrata in vigore del Codice della Crisi al 16 maggio 2022** e delle **misure di allerta al 31 dicembre 2023**, prevede un **nuovo strumento di gestione della crisi** non previsto dal Codice della Crisi: la **composizione negoziata**.

Limitando l'analisi alla sola **modalità di accesso alla composizione negoziata della crisi**, l'[articolo 2 D.L. 118/2021](#) prevede che vi possa **accedere volontariamente l'imprenditore commerciale** ed anche quello **agricolo** (possibilità non concessa dal Codice) il quale **richiede alla Ccia competente la nomina di un esperto indipendente che si attiverà per agevolare gli accordi con i creditori**.

Il citato [articolo 2](#), al primo comma, limita l'accesso a questo strumento ai casi nei quali **"risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa"**.

La **verifica** di tale ragionevolezza dovrà avvenire **sulla base delle informazioni contenute in una nuova piattaforma telematica nazionale gestita dalle Ccia**.

In termini generali la **piattaforma** conterrà “**indicazioni operative** per la redazione del piano di risanamento e un **test pratico** per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento accessibile da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati” ([articolo 3, comma 1, D.L. 118/2021](#)).

Si attende entro il prossimo **25 settembre** il decreto del Ministero della Giustizia che definirà nel dettaglio il contenuto della **piattaforma**.

L'esperto sarà scelto all'interno di un **elenco tenuto presso ciascuna Ccia** nel quale possono essere inseriti gli iscritti **da almeno cinque anni**:

1. all'albo dei **dottori commercialisti e degli esperti contabili**;
2. all'albo degli **avvocati** che documentano di **aver maturato precedenti esperienze** nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa;
3. all'albo dei **consulenti del lavoro** che documentano di aver **concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati**.

Rimane infine la possibilità di inserire quei professionisti **non iscritti ad albo** ma che documentino **precedenti esperienze** nella gestione della crisi, avendo svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo.

L'accesso all'elenco è comunque subordinato allo svolgimento della formazione che sarà **definita dal suddetto decreto**.

Il legislatore, anche tenendo conto delle indicazioni contenute nella **Direttiva UE 1023/2019 Insolvency**, ha quindi **ritenuto di superare molte delle previsioni** contenute nel Titolo II della Parte Prima del Codice della Crisi ed **inerenti le misure di allerta**.

Vengono meno le segnalazioni all'organo amministrativo prima, e all'Ocri poi, che costituivano l'ossatura dei meccanismi di allerta esterna e sono **sostituite dalla sola segnalazione da parte dell'organo di controllo agli amministratori della società, che è dovuta quando sussistono i presupposti per l'accesso alla composizione negoziata**.

Contestualmente alla segnalazione, **l'organo di controllo fissa un termine di 30 giorni perché l'organo amministrativo riferisca sulle iniziative prese**. La **tempestiva segnalazione limita la responsabilità** dell'organo di controllo.

La nuova disciplina non prevede alcun ruolo per gli Ocri, centrali nel Codice, ed ugualmente **non si fa cenno all'Albo degli esperti** che viene **sostituito da un elenco con requisiti diversi di accesso** (ad esempio accesso automatico per commercialisti e limitato per avvocati e consulenti del lavoro o per chi si è già occupato di crisi di impresa).

Viene poi introdotta **una nuova piattaforma che pare voler superare le indicazioni contenute nell'articolo 13 del Codice della Crisi** (e quindi anche del documento del Cndcec dell'ottobre 2019) **in merito all'accertamento della sussistenza della crisi.**

Rimangono inalterate nella composizione negoziata molte delle caratteristiche della composizione assistita di cui agli articoli 19 e ss. Codice della Crisi, quali l'accesso volontario da parte dell'imprenditore, la durata non superiore a sei mesi, la previsione di misure protettive del patrimonio e di premialità per l'imprenditore che vi accede in modo tempestivo, la sospensione degli obblighi previsti dagli [articoli 2446 e 2447 cod. civ.](#)

È assodato il carattere non temporaneo della nuova disciplina che prevede infatti l'istituzione di elenchi e piattaforme che non avrebbero senso per il solo periodo di transizione fino all'entrata in vigore del Codice. In particolare, **i meccanismi di allerta paiono destinati a non entrare mai in vigore per come sono previsti dal Codice della crisi.**

Qualsiasi giudizio sulla nuova disciplina è oggi prematuro e da rinviare a quando disporremo del decreto del Ministero della Giustizia; si rileva solamente che **il compito dell'esperto, inteso come organo singolo e non collegiale (al contrario di quando previsto dal Codice della crisi), di concludere accordi in soli sei mesi non pare di agevole attuazione.**

AGEVOLAZIONI

Il meccanismo di recapture nel credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

di Debora Reverberi

Master di specializzazione

IL NUOVO PIANO NAZIONALE TRANSIZIONE 4.0

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'[articolo 1, comma 1060, L. 178/2020](#) (c.d. Legge di Bilancio 2021), analogamente al [comma 193](#) dell'[articolo 1 L. 160/2019](#) (c.d. Legge di Bilancio 2020), **dispone l'obbligo per il beneficiario di rideterminare il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, escludendo dall'originaria base di calcolo il costo dei beni distolti entro un predefinito periodo di sorveglianza dal complesso aziendale a cui sono stati destinati.**

Il c.d. meccanismo di recapture non rappresenta una novità dell'attuale disciplina, **affondando le sue radici nella normativa in materia di iperammortamento**: l'obbligo di rideterminazione dell'agevolazione, sebbene con caratteristiche parzialmente differenti da quelle attuali, risale agli **investimenti effettuati a decorrere dal 14.07.2018** con l'entrata in vigore dell'[articolo 7 D.L. 87/2018](#) (c.d. Decreto Dignità).

L'evoluzione normativa da iperammortamento a **credito d'imposta** ha apportato al *recapture* importanti **modifiche**, secondo due principali linee direttrici:

- **l'estensione dell'ambito applicativo** da beni materiali 4.0 a **ogni tipologia di bene agevolabile**;
- **l'introduzione di un periodo di sorveglianza** temporalmente circoscritto.

La *ratio legis* del meccanismo di *recapture*, come esplicitata nella [circolare AdE 9/E/2021](#), è quella di *"garantire che la concessione dell'agevolazione sia collegata al concreto sfruttamento dei beni agevolati per un periodo minimo nell'economia dell'impresa...omissis....la norma intende, in altri termini, escludere dall'agevolazione investimenti a carattere temporaneo, realizzati al solo fine di fruire del credito d'imposta"*.

Dunque nell'attuale disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali risulta necessario **monitorare la destinazione di ogni bene agevolato entro un periodo di**

sorveglianza circoscritto al 31 dicembre del secondo anno successivo:

- **a quello di entrata in funzione del bene ordinario** materiale e immateriale;
- **a quello di interconnessione del bene materiale e immateriale 4.0** di cui rispettivamente agli [allegati A o B](#) annessi alla L. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017)

La rideterminazione del credito d'imposta scatta infatti al verificarsi, nel descritto periodo di sorveglianza, di una delle seguenti circostanze:

- **cessione a titolo oneroso del bene;**
- **destinazione del bene a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa.**

Il credito d'imposta dovrà essere in tal caso **corrispondentemente ridotto, escludendo dall'originaria base di calcolo il costo del bene ceduto o delocalizzato**; il relativo importo eventualmente già utilizzato in compensazione dovrà essere direttamente **riversato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo di cessione o delocalizzazione, senza applicazione di sanzioni e interessi.**

In deroga alla regola generale il *recapture* non trova applicazione ai seguenti casi:

- **effettuazione di investimenti sostitutivi a beni materiali 4.0**, ai sensi dell'[articolo 1, commi 35 e 36, L. 205/2017](#) (c.d. Legge di Bilancio 2018);
- **destinazione del bene, per sua stessa natura, all'utilizzo in più sedi produttive e, pertanto, temporaneo impiego anche fuori dal territorio dello Stato**, come precisato dall'[articolo 7, comma 4, D.L. 87/2018](#) e nelle risposte AdE agli [interpelli n. 14/2020 e 259/2021](#);
- **cessione d'azienda o ramo d'azienda**, nel qual caso l'agevolazione continua legittimamente in capo al cessionario come precisato nelle [circolari AdE 8/E/2019 e AdE 9/E/2021](#).

Le norme in materia di **investimenti sostitutivi** sono state **introdotte per consentire alle imprese di continuare a fruire dell'agevolazione nel caso di cessione a titolo oneroso motivata dalla necessità di sostituzione con un bene nuovo dotato di caratteristiche analoghe o più performanti.**

Come espressamente rammentato dall'Amministrazione finanziaria nella [circolare 9/E/2021](#), le **disposizioni in materia di investimenti sostitutivi si applicano esclusivamente a beni inclusi nell'[allegato A](#) annesso alla L. 232/2016.**

Dunque **la sostituzione di un bene materiale 4.0 non determina né la revoca dell'agevolazione, né il venir meno delle quote di credito residue, a condizione che:**

- l'investimento sostitutivo sia effettuato **nello stesso periodo d'imposta di realizzo del bene sostituito**;
- **il bene nuovo abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori** a quelle previste dall'[allegato A](#) annesso alla **232/2016**;
- l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche tecnologiche e l'interconnessione del nuovo bene risultino

Qualora l'investimento sostitutivo risulti di costo inferiore rispetto a quello del bene originario, ferme restando le altre condizioni oggettive e documentali richieste, **la fruizione del credito proseguirà per le quote residue fino a concorrenza del minore importo.**

Tutto ciò premesso, nella recente [circolare AdE 9/E/2021](#) vengono fornite **precisazioni in materia di recapture applicato alle seguenti casistiche:**

- **beni in *leasing***;
- **beni oggetto di furto.**

Nel caso di beni acquisiti tramite contratto di *leasing* il *recapture* trova applicazione in particolare nelle seguenti circostanze verificatesi nel periodo di sorveglianza:

- **mancato esercizio del diritto di riscatto**;
- **cessione del contratto di *leasing*.**

In queste ipotesi sarà **necessario escludere dall'originaria base di calcolo del credito d'imposta, frutto della sommatoria dei costi di tutti i beni agevolati, il costo sostenuto dal concedente/locatore e provvedere alla restituzione delle quote di credito eventualmente compensate, senza applicazione di sanzioni e interessi.**

Nel caso in cui il bene agevolato, acquisito originariamente in *leasing* e successivamente riscattato, venga ceduto a una società di *leasing* nell'ambito di un **contratto di *sale and lease back***, **non si applicherà il *recapture*** poiché l'esercizio del diritto di riscatto non configura un'ipotesi ulteriore di investimento agevolabile.

Qualora il bene agevolato sia **oggetto di furto durante il periodo di sorveglianza, non scatterà il *recapture* previa denuncia alle autorità competenti**: il meccanismo di rideterminazione dell'agevolazione **non si applica infatti a fattispecie indipendenti dalla volontà del beneficiario.**

Nella seguente tavola sinottica si riepilogano **le principali caratteristiche del meccanismo di *recapture*** nell'attuale disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali ex [articolo 1, commi 1051-1063 e 1065, L. 178/2020](#):

Il meccanismo di *recapture* nel credito d'imposta per investimenti in beni strumentali ex L.

178/2020

Beni soggetti a *recapture*

- beni materiali strumentali
- beni materiali 4.0 allegato A
- beni immateriali 4.0 allegato B

Ipotesi di *recapture*

- cessione a titolo oneroso del bene
- delocalizzazione del bene all'estero
- cessione del contratto di leasing
- mancato esercizio del riscatto

Periodo di sorveglianza

Entro il 31.12 del secondo anno successivo:

- a quello di entrata in funzione del bene materiale strumentale
- a quello di interconnessione per beni materiali e immateriali 4.0 (allegato A e B)

Modalità di recupero

Restituzione delle quote di credito compensate entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi di recupero, senza applicazione di sanzioni e interessi

Casi di disapplicazione del *recapture*

- investimenti sostituivi per beni materiali 4.0 allegato A
- temporaneo utilizzo all'estero
- bene oggetto di un contratto di *sale and lease back*
- furto del bene comprovato da denuncia

IMPOSTE INDIRETTE

Segnalazione della mancata applicazione dell'imposta di bollo

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

Master di specializzazione

SUPERBONUS E AGEVOLAZIONI EDILIZIE IN PRATICA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'**imposta di bollo** relativa alle fatture elettroniche dei mesi di **aprile, maggio e giugno 2021** è stata conteggiata dall'Agenzia delle entrate nell'area riservata dell'utente in Fatture e corrispettivi. Gli elenchi suddivisi tra A e B sono disponibili già da metà luglio.

Ricordiamo che l'**elenco A**, non modificabile, raccoglie gli elementi identificativi delle fatture elettroniche ordinarie e semplificate, emesse verso i privati e verso le Pubbliche amministrazioni, nelle quali il cedente/prestatore ha **indicato l'assolvimento dell'imposta di bollo**. Tale indicazione viene rilevata dalla valorizzazione a "SI" del campo "**Bollo virtuale**" (2.1.1.6.1 nel tracciato record della fattura ordinaria e 2.1.1.5 del tracciato record della fattura semplificata) all'interno del file con estensione .xml contenente la fattura elettronica emessa.

L'**elenco B** contiene gli elementi identificativi delle fatture elettroniche ordinarie e semplificate, emesse verso i privati (soggetti Iva e consumatori finali) e verso le Pubbliche amministrazioni, nelle quali il cedente/prestatore **non ha indicato l'assolvimento dell'imposta di bollo**, ma per le quali viene rilevato l'obbligo di tale assolvimento. L'elenco può essere **modificato fino al prossimo 10 settembre 2021**.

Il **conteggio diventa definitivo il 20 settembre**; il versamento dovrà essere eseguito entro il **30 settembre** utilizzando il **codice tributo 2522** – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre ([risoluzione 42/E/2019](#)).

L'imposta di bollo si applica alle fatture che soddisfano **tutte le seguenti condizioni**:

- la somma degli importi delle operazioni presenti risulta **maggiore di 77,47 euro**. A questo fine, vengono considerati tutti gli importi presenti nei campi "Prezzo totale" (2.2.1.11) del file .xml della fattura ordinaria e "Importo" (2.2.2) del file .xml della fattura semplificata,
- è stato valorizzato il **campo "Natura"** con uno dei codici:

1. N2.1 e N2.2 (operazioni non soggette a Iva),
2. N3.5 e N3.6 (operazioni non imponibili Iva),
3. N4 (operazioni esenti Iva).

Con la [risposta all'istanza di interpello n. 491/E/2021](#) l'Agenzia delle entrate ha precisato che gli importi non assoggettati ad Iva per **somme anticipate in nome e per conto della controparte**, natura operazione N1 ([articolo 15 D.P.R. 633/1972](#)) scontano l'imposta di bollo se gli importi originari non sono stati assoggettati ad Iva e superano 77,47 euro.

Nella particolare ipotesi in cui, per disposizione di legge, le somme anticipate in nome e per conto del cliente ai sensi dell'[articolo 15, comma 1, n. 3, D.P.R. 633/1972](#) riguardino tributi dovuti dal medesimo cliente (es. imposte, tasse, concessioni governative, contributi, diritti camerali, diritti di segreteria, diritti di conservatoria, diritti di cancelleria, marche da bollo, contributo unificato), potrà trovare applicazione l'**articolo 5** della tabella B allegata [D.P.R. 642/1972](#) che **esenta dall'imposta di bollo gli atti relativi alla riscossione ed al rimborso dei tributi, dei contributi e delle entrate extra tributarie dello Stato**.

Da ultimo l'Agenzia delle entrate ([risposta all'istanza di interpello n. 570/E/2021](#)), interpellata sull'obbligo di **denuncia da parte di pubblici ufficiali del mancato assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche ricevute**, evidenzia come la procedura automatizzata individua nell'emittente la fattura elettronica inviata tramite Sdl il **destinatario della richiesta di regolarizzazione** ([articolo 12-novies D.L. 34/2019](#) convertito, con modificazioni, dalla **L. 58/2019** e **D.M. 04.12.2020**).

Nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, **prot. n. 34958 del 4 febbraio 2021**, è specificato che, nel caso di **omesso, carente o ritardato** pagamento dell'imposta di bollo sulle **fatture elettroniche** l'Agenzia delle entrate **trasmette al contribuente una comunicazione elettronica** al suo domicilio digitale registrato nell'elenco Inipec di cui all'[articolo 6-bis D.Lgs. 82/2005](#). La predetta comunicazione è trasmessa ai sensi dell'**articolo 2 D.M. 04.12.2020**.

La comunicazione deve contenere:

- a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del **cedente/prestatore**;
- b) **numero identificativo della comunicazione**, anno d'imposta e trimestre di riferimento;
- c) **codice atto**, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di versamenti collegati all'anomalia segnalata;
- d) gli elementi informativi relativi all'**anomalia** riscontrata;
- e) l'ammontare dell'imposta, della **sanzione** nonché degli interessi dovuti.

Il **destinatario della comunicazione**, anche per il tramite di un intermediario, può fornire, entro

30 giorni dal ricevimento della stessa, **chiarimenti** in merito ai pagamenti dovuti.

L'[articolo 31 D.P.R. 642/1972](#) prevede che gli atti e i documenti soggetti a bollo, per i quali l'imposta dovuta non sia stata assolta o sia stata assolta in misura insufficiente, **debbono essere sempre regolarizzati** mediante il **pagamento dell'imposta non corrisposta** o del supplemento di essa nella misura vigente al momento dell'accertamento della violazione.

La regolarizzazione **è eseguita esclusivamente dall'Agenzia delle entrate** mediante annotazione sull'atto o documento della sanzione amministrativa.

L'[articolo 19 D.P.R. 642/1972](#) relativamente agli obblighi degli **arbitri, dei funzionari e dei pubblici ufficiali** dispone che i predetti soggetti “... *non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e i registri non in regola con le disposizioni del presente decreto. Tuttavia, gli atti (...) devono essere inviati a cura dell'Ufficio che li ha ricevuti (...) per la loro regolarizzazione ai sensi dell'articolo 31, al competente ufficio del registro (ora uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate) entro trenta giorni dalla data di ricevimento (...)*”.

I soggetti indicati nell'[articolo 19 D.P.R. 642/1972](#) **non hanno l'obbligo di segnalare, al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, le fatture elettroniche non in regola ai fini dell'imposta di bollo**, inviate in attuazione delle disposizioni di cui all'[articolo 1, commi 209 e seguenti, L. 244/2007](#) (fatturazione verso la PA).

Restano comunque applicabili le **ordinarie procedure di regolarizzazione** dell'assolvimento dell'imposta di bollo e di recupero del tributo, ai sensi degli [articoli 19 e 31 D.P.R. 642/1972](#), **nei casi diversi dalla fatturazione elettronica** ([risposta all'istanza di interpello n. 570/2021](#)).

PATRIMONIO E TRUST

L'esecuzione su beni appartenenti a un fondo patrimoniale

di **Luigi Ferrajoli**

Seminario di specializzazione

IL DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA: TEORIA E TECNICA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Un argomento di peculiare interesse riguarda la **legittimità dell'azione esecutiva e dell'iscrizione di ipoteca** su beni appartenenti a un **fondo patrimoniale**.

Innanzitutto, si osserva che il fondo patrimoniale costituito ex [articolo 167 cod. civ.](#) prevede un vincolo di **destinazione su determinati beni** per soddisfare i bisogni della famiglia, con la conseguenza che, in ragione di quanto disposto dall'[articolo 170 cod. civ.](#), *“la **esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia**”*.

A tale proposito la **Suprema Corte** ha chiarito che *“il **criterio identificativo dei crediti**, che possono essere realizzati esecutivamente sui beni conferenti nel fondo, va ricercato non già nella natura delle **obbligazioni**, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i **bisogni della famiglia**”* (Cassazione, n. 15862/2009).

Con riferimento al **criterio identificativo** dei debiti che possono consentire l'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale, la successiva **sentenza n. 23876/2015** emessa dalla Corte di Cassazione ha precisato che *“anche **un debito di natura tributaria** sorto per l'esercizio dell'attività imprenditoriale può **ritenersi contratto per soddisfare tale finalità**, fermo restando che essa non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall'attività professionale o d'impresa del coniuge, dovendosi accertare se l'obbligazione sia sorta per il **soddisfacimento dei bisogni familiari** (nel cui ambito vanno incluse le esigenze volte al pieno mantenimento ed all'univoco sviluppo della famiglia) ovvero per il **potenziamento della di lui capacità lavorativa**, e non per **esigenze di natura voluttuaria** o caratterizzante da interessi meramente speculativi”*.

A tale proposito, pertanto, è necessario precisare la locuzione **“per bisogni familiari”** e come sia possibile individuare le risorse economiche ad essi destinate.

La **giurisprudenza di legittimità**, consapevole di questa criticità, ha cercato di fare chiarezza sul punto e, facendo propri precedenti principi giurisprudenziali, ha statuito che *“i **bisogni della***

famiglia debbano essere intesi **in senso lato**, non limitatamente cioè alle **necessità c.d. essenziali** o indispensabili della famiglia ma avendo più ampiamente riguardo **a quanto necessario e funzionale allo svolgimento e allo sviluppo della vita familiare** secondo il relativo indirizzo, concordato dai coniugi (Cassazione, n. 2904/2021).

La stessa sentenza prosegue affermando ulteriormente che “**con particolare riferimento ai debiti derivanti dall’attività professionale o d’impresa del coniuge** l’esecuzione sui beni del fondo o sui frutti di esso possa avere luogo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano «**inerenza diretta ed immediata con i predetti bisogni**»”.

In altre parole, è necessario accertare in fatto se il **debito** in questione si possa dire contratto per soddisfare **i bisogni della famiglia**; con la specifica che, se è vero che tale finalità non si può dire sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell’esercizio dell’impresa, è vero altresì che tale circostanza non sia idonea ad escludere, in via di principio, che il debito si possa dire contratto, appunto, per soddisfare tali bisogni.

Nel caso in cui un **contribuente abbia diverse fonti di reddito**, ad esempio, al fine di contrastare l’esecuzione sui beni del fondo patrimoniale deve essergli consentito di provare, anche a mezzo di **presunzioni semplici**, la **diversa natura di ciascuna fonte di reddito** e la destinazione dei rispettivi proventi, in modo da accertare se **l’obbligazione tributaria** gravi su un reddito destinato al **mantenimento della famiglia** ovvero se si versi in ambito di **interessi speculativi** con finalità di lucro, oppure addirittura di **proventi destinati al soddisfacimento di altri interessi** e all’adempimento di diversi obblighi, compresi gli obblighi di natura familiare in favore di **soggetti estranei** alla famiglia per la cui esigenza era stato costituito il fondo patrimoniale.

I **bisogni familiari**, infatti, non possono essere considerati come potenzialmente assorbenti tutti i redditi del contribuente, in quanto esiste sempre un **potere di disponibilità** del percettore di reddito che può indirizzarsi verso **altre finalità comunque lecite**.

Qual è dunque il discrimine che deve guidare **l’attività interpretativa**? I **bisogni della famiglia** sono quelli che sono ritenuti tali dai coniugi in ragione dell’indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle **possibilità economiche familiari**, indipendentemente da uno stretto senso oggettivo e da un acritico assorbimento dell’intero reddito dei coniugi ([Cassazione, n. 15741/2021](#)).

PODCASTING

Come creare un podcast in meno tempo

di **Ester Memeo - Podcast Producer**

Hai un'idea **podcast** che vorresti sviluppare ma hai **poco tempo per attuarla**? Non è detto che tu debba rinunciarci a priori. Il modo per riuscirci c'è e te lo spiego tra poco.

Certo, se ci fosse una formula segreta per fare tutto con uno schiocco di dita saremo a cavallo. E invece no purtroppo. Ogni progetto richiede tempo per essere pianificato, realizzato, distribuito e promosso. E questo vale anche per il podcast.

Non sono una fan del “basta mettersi al microfono e parlare”. Perché funzioni bisogna spendere tempo ed energie.

Il perfezionismo non aiuta di certo e sebbene ci siano dei podcast realizzati in modo magistrale, che magari sono tra i nostri preferiti, se non si hanno competenze e budget è inutile credere di poterlo fare rapidamente.

Fatta questa premessa, ci sono alcuni modi per creare un podcast di qualità in meno tempo e con meno risorse, che arrivi allo scopo e soprattutto ai nostri ascoltatori.

La parola magica è semplificare.

La **fase di progettazione** ci aiuta a capire quali sono le nostre risorse e le nostre disponibilità e da lì partire con l'identificazione delle aree di maggior dispendio in termini di tempo e fare le giuste scelte.

Su cosa possiamo agire? Te ne elenco qualcuna:

- **scegli un format semplice e adatto a te:** in un articolo precedente ti ho elencato alcuni format podcast che si possono usare con pro e contro di ciascuno. Se stai iniziando da zero e non hai tanto tempo a disposizione, escluderei il format narrativo (a meno che tu non sia uno storyteller!). Piuttosto punta a realizzare un talk a una o più voci a cui inserire eventualmente delle interviste. I contenuti sono più veloci e semplici da realizzare.
- **trasforma i contenuti già esistenti:** se operi online e hai già un buon contesto comunicativo, è più facile creare contenuti se parti da qualcosa che hai già. Potresti approfondire qualche articolo di blog o rielaborare il tuo piano editoriale aggiungendo qualche intervista a sostegno dell'argomento.
- **alleggerisci la post-produzione:** il sound design è una parte molto importante di un

podcast perché accompagna l'ascoltatore in ciò che viene narrato. Ciononostante si può pensare di inserire un corredo sonoro di base e senza troppi effetti in modo da recuperare tempo nel montaggio. In alternativa, se ti va di sperimentare, puoi realizzare puntate live.

- **Fai puntate brevi:** se hai poco tempo concentrato nel tempo libero, puoi focalizzarti su brevi pillole in modo da spalmare i contenuti su un lasso temporale di pubblicazione più lungo. L'importante è che l'argomento risulti esaustivo per gli ascoltatori.
- **Prepara in anticipo il tuo set audio:** se hai una postazione già pronta con microfono, cuffie e computer, perderai meno tempo a creare le condizioni per la registrazione. Tutto sarà più semplice.
- **Delega ciò che non riesci a gestire:** alcune fasi del podcast possono richiedere più tempo di altre se non abbiamo certe competenze. Forse puoi pensare a delegare qualche attività come ad esempio la post produzione.

Un prodotto semplice non è necessariamente peggiore. L'importante è che arrivi il messaggio e arrivi alle persone giuste per la tua comunicazione.

Spero che questi suggerimenti ti possano aiutare a realizzare quell'idea che magari hai in testa da un po'.

